



Jesi, 15 Dicembre 2023

La questione dell'utilizzo in etichetta del nome di vitigno Montepulciano fa riferimento al lungo percorso di approvazione del cosiddetto "Decreto Etichettatura" - un testo che regolamerà moltissimi aspetti della futura commercializzazione dei vini italiani - ed in particolare alla formulazione dell'articolo 16, comma 5, dello schema di decreto ministeriale in oggetto.

Nella formulazione originale, tale comma prevede che, a determinate condizioni, si possano utilizzare tutti i nomi di varietà di uva ai fini dell'etichettatura e della presentazione dei vini, tra le indicazioni c.d. libere, cioè veritiere e documentabili che, separate dalle informazioni obbligatorie, non devono indurre in errore il consumatore. Tale impostazione segue esattamente quanto indicato dalla Direttiva Comunitaria 33/2019 che specificatamente stabilisce l'impossibilità della cosiddetta 'riserva' di uso di una varietà di uva, ad un determinato territorio, oltre che le disposizioni dell'articolo 44 comma 6 della Legge 238/2016, la quale consente di indicare tra le informazioni descrittive la composizione di vitigni che contengono o sono costituiti da una DO o IG.

In ordine alla facoltà degli operatori di poter utilizzare, fatta salva l'applicazione di talune imprescindibili cautele, il nome varietale in etichetta, l'apertura introdotta dal Testo unico del vino (articolo 44, comma 6, legge 12 dicembre 2016, n. 238) riguarda esclusivamente alcune limitate varietà (ad esempio, Alicante, Calabrese, Montepulciano), il cui nome contiene oppure è costituito dal nome di una Dop o Igp ed il cui utilizzo è autorizzato ai sensi della normativa unionale.

Trattasi dunque, di indicazioni che devono soddisfare i requisiti di veridicità e di documentabilità e che devono comparire nello spazio destinato alla descrizione degli elementi storico-tradizionali e/o tecnico colturali e/o di elaborazione e/o delle caratteristiche, in una modalità tale da garantire la separazione di tali indicazioni rispetto a quelle obbligatorie.

Per quanto sopra, si esprime una posizione di contrarietà rispetto all'ipotesi, emersa nel corso di alcuni confronti con il Ministero, di eliminare la disposizione dallo schema di articolato in discussione e si manifesta ogni disponibilità per addivenire alla più equilibrata impostazione dell'articolo 16 comma 5.



Inoltre, come rappresentato dalle principali organizzazioni nazionali della filiera vitivinicola, è opportuno stabilire un criterio di minimizzazione dei caratteri, elemento peraltro già previsto, e favorevolmente accolto, nella precedente versione dello schema di decreto ministeriale.

Si rappresenta, inoltre, che la giurisprudenza di merito, nell'annullare, anche nell'ambito del più restrittivo quadro normativo di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto ministeriale 13 agosto 2012, le ordinanze di ingiunzione emesse all'esito di contestazioni amministrative che ritenevano illegittima l'indicazione della varietà di uva che contiene o è costituita da una Dop o da una Igp, ha ritenuto il richiamo al vitigno come informazione veritiera e documentabile.

Si riporta brevemente il contenuto della Sentenza del Tribunale Ordinario di Ancona, prima Sezione Civile (R.G. 1117/2021), che interviene dopo l'emanazione del Testo unico del vino nonché del Reg. delegato (UE) 2019/33 rispetto all'utilizzabilità della varietà Montepulciano nell'etichetta di un vino «Conero» Dop: tale informazione, a parere del Giudice di merito, costituisce una garanzia per il consumatore che, anche nel caso delle tipologie non varietali, viene così informato della conformità del prodotto al disciplinare. Nel dispositivo è peraltro indicato che *«qualora per i produttori fosse vietato fornire tale indicazione potrebbero verificarsi due possibili effetti distorsivi, ovvero l'acquirente nutrirebbe sempre il dubbio circa l'effettivo rispetto della base ampelografica del vino e alcuni produttori, approfittando del deficit informativo, potrebbero fare un utilizzo inappropriato nelle etichette della denominazione Rosso Conero, nonostante la non corrispondenza del contenuto del prodotto al disciplinare. Trattasi, dunque, di una informazione che in un'ottica di tutela della concorrenza è funzionale a prevenire possibili pratiche commerciali sleali»*.

Per quanto concerne, in termini generale, l'impiego ai fini dell'etichettatura delle varietà che contengono o sono costituite da una Dop o da una Igp di cui all'articolo 44, comma 4 del Testo unico del vino, il Reg. delegato (UE) 2019/33 (articolo 50, paragrafo 3) stabilisce che tali varietà, indicate nell'allegato IV, parte A, del regolamento, «possono figurare sull'etichetta di un prodotto recante una denominazione di origine protetta o una indicazione geografica protetta (omissis...)».

Non condividiamo quindi quanto espresso di recente da alcune Regioni, e in particolare dalla regione Abruzzo e dall'omonimo Consorzio di tutela Vini, secondo cui alcuni nomi di varietà sarebbero loro riservati: oltre a ricordare come queste Regioni già beneficiano di una deroga sull'uso di un nome di varietà omonimo di



un nome geografico, giova evidenziare che l'uso di taluni nomi di varietà per vini provenienti dalla nostra Regione era già in uso in passato e che tale storicità nell'uso può essere testimoniata da etichette in nostro possesso e da tutta la documentazione ufficiale disponibile.

Si comprende pertanto come noi produttori marchigiani, con oltre 2.900 ettari di vigneti coltivati a Montepulciano (su circa 35.000 ha coltivati in Italia, oltre la metà è presente in altre Regioni al di fuori dell'Abruzzo), con Doc e Docg addirittura costituite antecedentemente a quelle abruzzesi e con contenuti obbligatori di uva Montepulciano in percentuali prossime al 100% (come nel caso del Rosso Conero Doc e del Rosso Piceno Doc) verremmo pesantemente penalizzati da tale soluzione, che confliggerebbe con il principio di trasparenza e corretta informazione al consumatore e non rispetterebbe il mandato del Regolamento europeo 2019/33, che prescrive proprio la non esclusività, o 'riserva', del nome di vitigno alle denominazioni di origine.

Ciò premesso, pur rimanendo convinti della piena legittimità di una tale informazione e in spirito di puro compromesso, siamo sin d'ora disponibili a lavorare ulteriormente sulla soluzione che eviti il sorgere di confusione con il nome della denominazione abruzzese, garantendo tuttavia la massima trasparenza verso il consumatore sulla composizione della base ampelografica dei vini, fornendo adeguate garanzie di un'informazione corretta e leale tra operatori, e siamo convinti che la soluzione corretta sia quella indicata nella relazione illustrativa dello schema di decreto predisposta dalla Direzione generale PQAI, in quanto aggiunga, in applicazione dell'articolo 44, comma 6 della legge 12 dicembre 2016, n. 238, un'utile informazione al consumatore rispetto al nome dei vitigni che concorrono alla produzione dei vini

Infine, una breve chiosa sulla questione sorta recentemente e collegata alla introduzione di un sinonimo – “Cordisco” – alla varietà “Montepulciano”.

La soluzione proposta dal presidente del Consorzio abruzzese per superare l'impasse è quella di utilizzare, per le denominazioni esterne alla regione, il sinonimo “Cordisco”, riferendosi come esempio al caso del Nero d'Avola, usato in questa formulazione per i vini prodotti in Sicilia (ad esclusione del Terre Siciliane Igp), mentre nel resto d'Italia viene menzionato con il suo nome principale che è “Calabrese”.

Tuttavia, per il vitigno siciliano la situazione si prospetta diversa dal binomio Montepulciano-Cordisco perché, innanzitutto, il nome ufficiale del vitigno in questo



caso è “Calabrese” mentre “Nero d’Avola” è un sinonimo e, inoltre, la riserva di utilizzo per la Sicilia del sinonimo è fondata sul toponimo geografico “Avola”, comune situato sulla costa est a pochi chilometri da Siracusa. Al contrario, nel caso del Montepulciano, la titolarità del nome geografico, appartiene alla Toscana.

Il fatto che oggi esista un sinonimo del Montepulciano (recentemente registrato dal Ministero) non cambia nulla: non esiste uno strumento giuridico che obbliga un territorio a utilizzare un sinonimo e non il nome di una varietà.

Anche in via generale, per altri casi (es. la Ribolla) il Ministero ha già spiegato che i nomi o i sinonimi delle varietà non possono essere riservati solo a una o più Regioni.

Nel caso specifico, si tratta del contrario: è una Regione che vuole obbligare un'altra a utilizzare un sinonimo. Nel recente passato, un'altra Regione ha evocato a sé il nome di una specifica varietà, la Sicilia con il caso Nero D'Avola.

Ma in quel caso, la Sicilia era la Regione detentrica di quel toponimo, Avola si trova in Sicilia, mentre Montepulciano si trova in Toscana, non certamente in Abruzzo.

Riteniamo quindi prive di fondamento giuridico, le recenti dichiarazioni del Consorzio dei vini d’Abruzzo (“evitare illeciti utilizzi e usurpazione delle Dop”), quando il nome “Montepulciano” non è certamente quello di una denominazione, ma di una varietà.

Il Presidente

Michele Bernetti